Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Risposta n. 318/2025

OGGETTO: Determinazione della base imponibile di un credito fruttifero compreso nell'attivo ereditario – Articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Sig. *Caio* (di seguito, "*Istante*"), in qualità di erede di *Tizia*, deceduta il xx dicembre 2024, chiede se, ai fini della determinazione della base imponibile dell'attivo ereditario, con specifico riferimento ad un conto corrente bancario, fruttifero di interessi, debba ritenersi rilevante:

- il saldo effettivo risultante alla data (e l'ora) del decesso della *de cuius*, che tiene conto di un prelevamento *bancomat* di euro 60,00 eseguito quando *Tizia* era ancora in vita, con data valuta coincidente al giorno del decesso, oppure

- il saldo contabile superiore, comunicato dalla banca nella lettera di sussistenza successoria, che non considera il prelievo in quanto contabilizzato in data successiva (...), pur con valuta al giorno xx dicembre 2024.

L'*Istante* riferisce che la banca, nella lettera di sussistenza rilasciata ai fini della dichiarazione di successione di *Tizia*, ha indicato un importo di saldo del conto corrente in argomento, che non tiene conto del prelievo *bancomat* effettuato il giorno in cui è deceduta *Tizia*.

L'*Istante* fa presente che l'istituto bancario ha chiarito che l'importo comunicato corrisponde al saldo contabile del conto corrente, risultante alla data del decesso, e che non tiene conto delle operazioni effettuate con valuta in pari data.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Secondo l'*Istante*, ai fini dell'imposta di successione, il saldo attivo di conto corrente bancario deve essere determinato assumendo il saldo effettivamente esistente alla data del decesso, includendo anche le operazioni di prelievo eseguite prima del decesso con data valuta anteriore o coincidente al decesso, anche se contabilizzate dalla banca (data contabile) in data successiva alla morte.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, anche "*TUSD*"), «*L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte*

(...)». La determinazione dell'imposta in esame è prevista dal successivo articolo 7, a mente del quale, per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, le aliquote sono applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti.

In generale, in base all'articolo 8, primo comma, il valore complessivo netto dell'asse ereditario «*è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19,* (...)».

Con specifico riferimento ai crediti compresi nell'attivo ereditario, l'articolo 18 del *TUSD* stabilisce che la base imponibile «*è determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;* (...)».

Dunque, per i crediti fruttiferi come, ad esempio, i saldi attivi di conti correnti postali o bancari, occorre considerare, oltre al loro valore, anche agli interessi maturati fino al giorno del decesso del defunto.

In particolare, il contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall'articolo 1852 del codice civile, che recita «(...) *il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito,* (...)», si caratterizza per la circostanza che le posizioni di debito e di credito di elidono progressivamente e automaticamente attraverso la "compensazione" delle operazioni attive e passive.

Sul punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza 20 febbraio 1998, n. 1846, nel rilevare la specificità della disciplina dei conti correnti bancari, rispetto al contratto di conto corrente ordinario (regolato dall'articolo 1823 e ss. del c.c.), ha ribadito che «*le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni* (...) *hanno un valore esclusivamente contabile ed una efficacia meramente dichiarativa*». Nella citata sentenza, ripercorrendo

la giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte conclude «*che allorquando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale (diverso da quello c.d. disponibile) che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre far esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive o passive destinate a confluire in detto conto ed ormai perfezionatesi, senza che a nulla rilevi la loro annotazione o no nel conto*.».

Dalla citata sentenza si rileva che per individuare il saldo finale occorre avere riguardo all'identificazione del momento in cui si perfezionano le singole operazioni confluenti nel conto corrente bancario, a nulla rilevando il saldo contabile giornaliero o quello che risulta disponibile.

Venendo alla fattispecie in esame, dunque, ai fini dell'individuazione del saldo finale del conto corrente bancario appartenuto a *Tizia*, da indicare nella dichiarazione di successione, occorre tenere conto delle operazioni attive e passive effettuate da quest'ultima, e perfezionatesi prima del suo decesso.

Pertanto, si è dell'avviso che l'importo prelevato di euro 60,00 dalla *de cuius* lo stesso giorno in cui è deceduta vada conteggiato nella determinazione della base imponibile ai fini del tributo successorio.

L'*Istante* potrà, quindi, sottrarre dal saldo contabile comunicatogli dalla banca l'importo dell'operazione di prelevamento, debitamente documentata, dal momento che la stessa si è conclusa attraverso la consegna del denaro alla *de cuius*, prima del suo decesso.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)